

sporti, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede nell'anno successivo a ridurre i trasferimenti alle regioni e agli enti locali di un importo pari agli oneri finanziari relativi ai mutui contratti nell'anno precedente per le finalità di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 020. (ex 20. 08., 20. 09. e 20. 039) Rutelli, Castagnetti, Annunziata, Cusumano, Fioroni, Giachetti, Iannuzzi, Lusetti, Milana, Pasetto, Stradiotto, Vermetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis

(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui, negli anni 2002, 2003 e 2004, per la copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali presentano il piano di risanamento e di riequilibrio in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedono un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari almeno al 5 per cento annuo, al netto del tasso d'inflazione programmata, anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1191/69

del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. Il piano di risanamento, se approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo.

3. Gli oneri dei mutui sono a carico delle regioni e degli enti locali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della contrazione del mutuo, provvede a ridurre i trasferimenti alle regioni e agli enti locali di un importo pari agli oneri finanziari relativi ai mutui contratti secondo le scadenze annuali previste del contratto di mutuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 023. (ex 20. 038.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui, negli anni 2002, 2003 e 2004, per la copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali presentano il piano di risanamento e di riequilibrio in adempimento a contratti di

servizio e contratti di programma che prevedono un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari almeno al 5 per cento annuo, al netto del tasso d'inflazione programmata, anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. Il piano di risanamento, se approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo.

3. Gli oneri dei mutui sono a carico delle regioni e degli enti locali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della contrazione del mutuo, provvede a ridurre i trasferimenti alle regioni e agli enti locali di un importo pari agli oneri finanziari relativi ai mutui contratti secondo le scadenze annuali previste del contratto di mutuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

22. 025. (ex 20. 040.) Boato, Lion.

ART. 22-bis.

(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui, negli anni 2002, 2003 e 2004, per la copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all'importo di 400 milioni di euro nel 2002, di 400 milioni di euro nel 2003 e di 400 milioni di euro per il 2004, con onere a totale carico dello Stato.

2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali presentano il piano di risanamento e di riequilibrio in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedono un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari almeno al 5 per cento annuo, al netto del tasso d'inflazione programmata, anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. Il piano di risanamento, se approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 40.000;

2003: - 80.000;

2004: - 120.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 021. (ex 20. 018.) Roberto Barbieri, Violante, Ceremigna, Intini, Lucidi, Pisa, Tocci, Sciacca, Villetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).

1. Nel triennio 2002-2004, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni vigenti, le regioni e gli enti locali possono autorizzare le aziende di trasporto pubblico locale e dei servizi di trasporto in gestione diretta a contrarre mutui per la

copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende medesime, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'autorizzazione può essere concessa solo sulla base di contratti di servizi e contratti di programma che prevedano un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato del regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 022. (ex 20. 036.) Milana, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Cusumano.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Contributo agli enti).

1. Per il 2002, in applicazione delle previsioni del dell'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 44,422 milioni di euro quale contributo ai comuni che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 026. (ex 20. 0. 24.) Soda, Grandi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Contributo agli enti dissestati).

1. Per il 2002, in applicazione del dell'articolo 53, comma 13, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 44,422 milioni di euro quale contributo ai comuni che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

22. 027. (ex 20. 0. 25.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Ciacente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Pannattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Contributi per minori entrate ICI dovute a revisione delle rendite catastali fabbricati D).

1. Per il 2002, con le previsioni del comma 14 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale degli immobili classificati nella categoria D. A tal fine è autorizzata la spesa di 51,653 milioni di euro. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano

apposita certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

22. 028 (ex 20. 0. 26.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albionetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Pannattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Sini-scalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Contributi per minori entrate ICI dovute a revisione delle rendite catastali fabbricati D).

1. Per il 2002, con le previsioni del comma 14 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale degli immobili classificati nella categoria D. A tal fine è autorizzata la spesa di 51,653 milioni di euro. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano apposita certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 029. (ex 20. 0. 27.) Soda, Grandi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Revisione dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI).

1. I termini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi alla notifica degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché per la notificazione delle sanzioni per infrazioni di tipo formale, sono unificati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 1997.

***22. 030.** (ex 20. 020.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis

(Revisione dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI).

1. I termini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi alla notifica degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché per la notificazione delle sanzioni per infrazioni di tipo formale, sono unificati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo.

2. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'anno di imposta 1997.

***22. 037.** (ex 20. 041.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Allo scopo di promuovere e sostenere uno sviluppo del sistema della formazione professionale pubblica conforme a criteri di efficacia ed economicità, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti di diritto privato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sistema nazionale *E-learning* per l'Alta formazione professionale integrata, di seguito denominato Sistema nazionale.

2. Il Sistema nazionale propone e verifica l'implementazione di soluzioni integrate e coerenti su tutto il territorio nazionale, coordina e indirizza l'attività dei Sistemi regionali di cui al comma 3, secondo le seguenti finalità principali:

a) promozione della conoscenza e dell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e delle metodologie della teledidattica e della teleconsulenza;

b) sviluppo di ambienti-autore telematici operanti a livello interregionale;

c) sviluppo di una rete di laboratori e servizi di sviluppo didattico per la produzione di contenuti di qualità per l'alta formazione integrata;

d) individuazione, promozione e formazione delle figure professionali di riferimento per lo sviluppo dell'*E-learning*, con particolare riguardo ai fabbisogni formativi delle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

e) elaborazione di metodologie e modelli di monitoraggio e di valutazione omogenei;

f) garantire coerenza e trasparenza degli interventi rispetto ai diversi soggetti coinvolti (enti finanziatori e attuatori, sistema delle università, della scuola e dei diversi attori coinvolti, ivi compresi gli utenti individuali);

g) garantire la conformità di tutti gli interventi formativi con il programma operativo nazionale;

h) coniugare positivamente gli interventi nazionali e gli interventi regionali, e ciò anche con riferimento agli interventi IFTS previsti.

3. Le amministrazioni regionali possono istituire, secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, il Sistema regionale *E-learning* per l'Alta formazione professionale integrata, di seguito Sistema regionale, costituito dalle università pubbliche e private operanti nella regione e da operatori privati qualificati nel campo dell'alta formazione in rete.

4. Il Sistema regionale propone soluzioni per collegare università statali e non statali, istituti scolastici, enti di ricerca, istituti di cultura, imprese locali, agenzie ed imprese formative, allo scopo di realizzare una offerta formativa di qualità certificata diffusa sul territorio, fondata sul metodo della formazione integrata ed sull'uso degli strumenti e delle metodologie per l'*E-learning* conformi agli *standards* comunitari.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 032. (ex 20. 010.) Rutelli, Castagnetti, Monaco.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Razionalizzazione delle imposte locali).

1. L'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«ART. 28. — 1. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28

della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la »produzione media annua effettiva« dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 ».

22. 033. (ex 20. 013.) Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. - (Misure urgenti per la difesa e la sicurezza nazionale). - 1. A decorrere dal 1° giugno 2002, i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.

2. Al fine di incrementare le capacità di contrasto ai rischi di natura nucleare, biologica e chimica, sono migliorate le dotazioni operative e le attività addestrative delle unità NBC. In un quadro di crescente tutela nei confronti della popolazione civile, le competenze e le conoscenze dei quadri militari, su proposta del Ministro della difesa, possono essere messe a disposizione della medicina di base del Servizio sanitario nazionale attraverso specifiche iniziative quali conferenze, incontri o divulgazione di materiale informativo. Sono altresì incrementate nella misura di 15 milioni di euro per il 2002 e di 10 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 le risorse destinate alla ricerca e innovazione tecnologica dell'area interforze.

3. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, tuttora

impiegato nell'area o in attività amministrative, allo svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile della Difesa è incrementato di 15 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni in sostituzione del personale militare.

4. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

5. Il Ministro della difesa presenta alle Camere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate. Il piano è assegnato, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

6. Per far fronte alle maggiori spese derivanti al Ministero della difesa dalle disposizioni di cui al presente articolo, i proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della difesa, in conseguenza dell'attuazione delle norme di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dalla quale restano esclusi gli alloggi di servizio, sono riassegnati al Ministero della difesa nella misura di 430 milioni di euro per l'anno 2002, 540 milioni di euro per l'anno 2003, 630 milioni di euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 020. (ex 20. 019. Nuova formulazione)
Minniti, Manzini, Pisa, Lucidi, Luongo,
Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante,
Ostillo, Molinari, Angioni.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in

corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.

6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indi-

cate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 2002.

2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;

c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:

1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

1.549 euro per le società commerciali di persone;

2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;

5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica quali incaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:

1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;

2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.

7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 « ritardati od omessi versamenti diretti » e dall'articolo 14 « violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte » del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione

della dichiarazione annuale 6 scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.

8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;

b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;

c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.

Compensazione n. 5.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
LEGA NORD PADANIA**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 200.000;

2003: — 300.000;

2004: — 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 400.000;

2003: — 400.000;

2004: — 350.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

voce. Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 40.000;

2003: — 80.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla "business class" ».

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):

2003: - 800.000;

2004: - 900.000;

voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale

per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):

2002: - 30.000;

2003: - 40.000;

2004: - 100.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):

2002: - 10.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari al 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « pari al 10 per cento » e le parole da: « al 10 per cento » fino a: « 20 milioni lordi annui » sono sostituite con le seguenti: « al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni

religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Compensazione n. 10.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: - 120.200;

2003: - 208.549;

2004: - 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: — ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525/p):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane — capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 — Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (3.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2